

Codice A1813A

D.D. 6 novembre 2019, n. 3791

D.P.G.R. n 8/R del 20/09/2011 - "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. n 4/2009" Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale al comune di Piverone per la realizzazione di un intervento selvicolturale su superfici di proprietà pubblica in comune di Piverone localita' "Maresco e Guiette" - Istanza n 48217/2019

(omissis)

IL RESPONSABILE

(omissis)

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale 8/R/2011, il comune di Piverone (P. IVA 01861080016), con sede in Piazza Marconi, 1 - 10010 Piverone (To) per la realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n° 48217/2019/402, e nel progetto ad essa allegato, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, ricadenti su superfici di proprietà pubblica identificate al N.C.T. del comune di Piverone, foglio n° 13, particelle n° 174 e 287, foglio n° 31, particelle n° 124 e 125, foglio n° 32, particella n° 22 e foglio n° 46, particella n° 27, località Maresco e Guaiet, per una superficie complessiva pari a 4,0379 ha, con la successiva prescrizione:

- dovrà essere effettuato un monitoraggio delle aree oggetto di intervento nel corso dei successivi cinque anni dalla ultimazione delle operazioni di utilizzazione. Ove la rinnovazione presente o quella futura non garantisca un sufficiente grado di sostituzione dovranno essere effettuati degli interventi mirati di sotto-piantumazione con specie autoctone adatte alla stazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento Forestale;

L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 33);
- il rilascio degli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura del cantiere a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34)

Prima dell'inizio degli interventi dovrà essere comunicato il nominativo della Ditta utilizzatrice, che dovrà risultare iscritta all'Albo delle Imprese Forestali del Piemonte;

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 7, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

Il Responsabile di Settore
Dott. For. Elio Pulzoni